REGOLAMENTO (CEE) N. 1325/90 DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il divieto di nuovi impianti di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 822/87 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 388/90 (5), scade al termine della campagna viticola 1989/1990; che, data la situazione di eccedenza strutturale che caratterizza il settore, è stato istituito fino al 1995/1996 un regime di abbandono volontario delle superfici viticole, col beneficio di un premio, allo scopo di riassorbire tali eccedenze; che, per non vanificare l'efficacia dei provvedimenti adottati per l'abbandono, è indispensabile prorogare almeno fino alla stessa data il divieto di nuovi impianti e le relative deroghe già previste, fatta salva la deroga relativa a taluni v.q.p.r.d. per la quale, in attesa dell'istituzione di un regime definitivo, la proroga può essere limitata ad una sola campagna viticola;

considerando che il predetto divieto di nuovi impianti, insieme alla limitazione dell'esercizio del diritto di reimpianto nell'azienda per quanto riguarda il vino da tavola, le uve da tavola e le viti madri di portinnesto, rischia di non permettere in questi settori l'adeguamento dell'offerta all'evoluzione della domanda; che si giustifica pertanto un minor rigore in materia di reimpianto, accompagnato da condizioni che garantiscano il miglioramento quantitativo e la limitazione delle rese;

considerando che a norma dell'articolo 46, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87, si possono effettuare campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva soltanto fino alla campagna viticola 1989/1990;

considerando che il regolamento (CEE) n. 822/87 prevede all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 20, paragrafo 2, all'articolo 39, paragrafo 12 ed all'articolo 65, paragrafo 5 che, in particolare prima della fine della campagna vitivinicola 1989/1990, la Commissione presenti al Consiglio relazioni relative alle zone viticole, all'alcolizzazione, all'incidenza delle misure strutturali e il loro nesso con la distillazione obbligatoria, ai tenori massimi di anidride solforosa dei vini, nonché le eventuali proposte che ne derivano; che per mettere a punto tali relazioni, è stata necessaria l'organizzazione di studi con la partecipazione di esperti indipendenti, che non è stato possibile portare a termine;

considerando che l'importanza dei problemi succitati per il settore in esame richiede che siano proposte soluzioni il più possibile coerenti tra loro; che per ottenere tale coerenza, appare necessario mettere a punto le proposte necessarie sulla scorta di tutti i dati disponibili, il che comporta il rinvio di talune scadenze per una campagna di commercializzazione;

considerando che dall'esperienza acquisita emerge che lo smaltimento dell'alcole ottenuto dalle distillazioni obbligatorie e detenuto dagli organismi di intervento interessa in via prioritaria alcune forme di prodotto; che è pertanto opportuno prevedere la possibilità di orientare i conferimenti all'intervento verso forme di alcole che presentano le maggiori probabilità di smaltimento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 822/87 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 5, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Quando un conduttore di superfici vitate presenta domanda intesa a beneficiare:

— di un'autorizzazione per un nuovo impianto ai sensi dell'allegato V, conformemente alla normativa comunitaria, su superfici destinate alla produzione di vino, o

— di un trasferimento del diritto di reimpianto in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino, o

— di un premio di abbandono previsto dal regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio, del 24 maggio 1988, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989-1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1327/90 (2), o

— delle misure di ristrutturazione previste nell'azione comune di cui al regolamento (CEE) n. 458/80 del Consiglio, relativo alla ristrutturazione dei vigneti nel quadro di operazioni collettive (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 388/88 (4), le

(1) GU n. C 49 del 28. 2. 1990, pag. 95.
(2) GU n. C 96 del 17. 4. 1990.
(3) GU n. C 112 del 7. 5. 1990, pag. 34.
(4) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(5) GU n. L 42 del 16. 2. 1990, pag. 9.

autorità competenti dello Stato membro procedono, se necessario, alla classificazione delle superfici in causa, prima di decidere in merito alla domanda.

(1) GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 3.
(2) GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 23.
(3) GU n. L 57 del 29. 2. 1980, pag. 27.
(4) GU n. L 39 del 12. 2. 1988, pag. 1.»

2) Il testo dell'articolo 6, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Ogni nuovo impianto di viti è vietato fino al 31 agosto 1996.

Tuttavia nuovi impianti possono essere autorizzati dagli Stati membri per la campagna 1990/1991 per superfici destinate alla produzione di v.q.p.r.d. di cui, per le loro caratteristiche qualitative, la Commissione ha riconosciuto che la produzione è largamente inferiore alla domanda.»

3) All'articolo 7:

— il testo del paragrafo 2, secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Tuttavia il diritto di reimpianto può essere parzialmente o totalmente trasferito in un'altra azienda:

— verso superfici destinate alla produzione di v.q.p.r.d., alle condizioni fissate dallo Stato membro interessato;

— verso superfici destinate alla produzione di vino da tavola, di uve da tavola o alla coltura di viti madri di portinnesto, a condizioni da stabilire. Le condizioni per le superfici destinate alla produzione di vino da tavola devono garantire in particolare:

— che la superficie sulla quale viene esercitato il diritto sia classificata nella categoria 1 ai sensi dell'articolo 4;

— che le varietà siano classificate tra quelle raccomandate ai sensi dell'articolo 13 e assicurino un livello qualitativo elevato nonché rese per ettaro limitate rispetto alle varietà in coltura nell'unità amministrativa interessata.»

— il testo del paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:

«6. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare le condizioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83.»

4) Il testo dell'articolo 18, paragrafo 3, secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Prima della fine della campagna 1990/1991, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sulla delimitazione delle zone viticole della Comunità. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide in merito alla delimitazione delle zone viticole per l'insieme della Comunità; queste disposizioni sono applicabili a decorrere dalla campagna 1991/1992.»

5) Il testo dell'articolo 20, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Anteriormente al 1° settembre 1990, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sui risultati dello studio di cui al paragrafo 1, corredata eventualmente di proposte adeguate. Il Consiglio, che delibera su tali proposte a maggioranza qualificata, si pronuncia nel 1991 sulle misure da adottare per quanto attiene all'aumento della gradazione alcolica volumica naturale dei prodotti di cui all'articolo 18, paragrafo 1.»

6) Il testo dell'articolo 35, paragrafo 6, secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Tuttavia:

— si può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 83, che possono essere conferiti all'organismo d'intervento solo alcuni dei prodotti aventi una gradazione alcolica di 92 % vol almeno;

— gli Stati membri possono prevedere che il loro organismo d'intervento non acquisti il prodotto di cui al primo comma, secondo trattino;

— se il vino è stato trasformato in vino alcolizzato prima di essere consegnato alla distillazione, l'aiuto di cui al primo comma, primo trattino è versato all'elaboratore del vino alcolizzato e il prodotto della distillazione non può essere consegnato all'organismo d'intervento.»

7) All'articolo 36, paragrafo 4, secondo comma, è inserito il seguente primo trattino:

«— si può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 83, che possono essere conferiti all'organismo d'intervento solo alcuni dei prodotti aventi una gradazione alcolica di 92 % vol almeno;»

8) All'articolo 39:

— il testo del paragrafo 3, terzo e quarto comma è sostituito dal testo seguente:

«Fino al termine della campagna 1990/1991:

— la percentuale uniforme è fissata ad 85;

— le campagne consecutive di riferimento sono le campagne 1981/1982, 1982/1983 e 1983/1984.

A decorrere dalla campagna 1991/1992 la percentuale uniforme e le campagne consecutive di riferimento sono stabilite dalla Commissione, che fissa:

— la percentuale uniforme tenendo conto dei quantitativi da distillare ai sensi del paragrafo 2 per eliminare l'eccedenza di produzione nella campagna in causa;

— le campagne consecutive di riferimento tenendo conto dell'andamento della produzione e, in particolare, dei risultati della politica di estirpazione.»

— al paragrafo 7, secondo comma, è inserito il seguente primo trattino:

«— si può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 83, che possono essere conferiti all'organismo d'intervento solo alcuni dei prodotti aventi una gradazione alcolica di 92 % vol almeno;»

— il testo del paragrafo 10 è sostituito dal testo seguente:

«10. In deroga al presente articolo, per le campagne da 1985/1986 a 1990/1991, in Grecia la distillazione obbligatoria può essere applicata secondo disposizioni particolari che tengano conto delle difficoltà constatate in questo paese, in particolare per quanto riguarda la conoscenza delle rese per ettaro. Queste disposizioni sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83.»

— il testo del paragrafo 11, primo comma è sostituito dal testo seguente:

«11. Se nelle campagne da 1987/1988 a 1990/1991 si manifestano difficoltà tali da compromettere la realizzazione o un'applicazione equilibrata della distillazione obbligatoria di cui al paragrafo 1, le misure necessarie per garantire l'applicazione effettiva della distillazione sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83.»

— il testo del paragrafo 12 è sostituito dal testo seguente:

«12. Prima della fine dalla campagna 1990/1991, la Commissione presenta al Consiglio una relazione che esponga, in particolare, le incidenze delle misure strutturali applicabili nel settore viticolo nonché, se del caso, le proposte intese ad abrogare o a sostituire le disposizioni del presente articolo con altre misure atte a garantire l'equilibrio nel mercato vitivinicolo.»

9) Il testo dell'articolo 46, paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. Durante le campagne viticole da 1985/1986 a 1990/1991, una parte da determinare dell'aiuto di cui al paragrafo 1, primo trattino, è destinata all'organizzazione di campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva. Ai fini dell'organizzazione di queste campagne, l'importo dell'aiuto può essere fissato ad un livello superiore a quello che risulta dall'applicazione del paragrafo 3.»

10) Il testo dell'articolo 65, paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. Sulla scorta dell'esperienza acquisita, la Commissione presenta al Consiglio, anteriormente al 1° aprile 1991, una relazione sui tenori massimi di anidride solforosa nei vini, accompagnata eventualmente da proposte su cui il Consiglio delibera a maggioranza qualificata anteriormente al 1° settembre 1991.»

11) All'articolo 16, paragrafo 7 ed all'articolo 70, paragrafo 3, il secondo e il terzo comma sono soppressi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1990, ad eccezione dell'articolo 1, punti 1, 5 ed 11 che è applicabile a decorrere dall'entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. J. O'MALLEY